

# **BGer 6G\_1/2026 vom 27. April 2026**

Bundesgericht, 2026-04-27, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_6G\\_1\\_2026](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_6G_1_2026)

FR: TF 6G\_1/2026 du 27 avril 2026

IT: TF 6G\_1/2026 del 27 aprile 2026

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Con sentenza 6B\_306/2019 del 22 maggio 2019 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso in materia penale presentato da B.\_\_\_\_\_ contro la sentenza emanata il 29 gennaio 2019 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (CARP), per difetto di legittimazione ricorsuale giusta l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF.

### **E. 2**

Con scritto del 18 marzo 2026 A.\_\_\_\_\_, opponente nel procedimento di cui alla precitata sentenza, inoltra una domanda d'interpretazione giusta l' art. 129 LTF con cui chiede di precisare se e in quale misura la decisione emanata il 29 gennaio 2019 dalla CARP " possa ancora produrre effetti giuridici autonomi " alla luce degli accertamenti contenuti nella sentenza 6B\_306/2019 del 22 maggio 2019. Formula una contestuale istanza volta alla sospensione degli effetti esecutivi della decisione della CARP così da evitare che, nelle more della procedura, sia utilizzata quale titolo esecutivo delle pretese di B.\_\_\_\_\_, istanza ribadita con ulteriore scritto del 14 aprile 2026 corredato da atti comprovanti l'avvio di una procedura esecutiva da parte di B.\_\_\_\_\_.

### **E. 3**

Giusta l' art. 129 cpv. 1 LTF , se il dispositivo di una sentenza del Tribunale federale è poco chiaro, incompleto o ambiguo o contiene elementi che sono in contraddizione tra loro o con i motivi oppure errori redazionali o di calcolo, il Tribunale federale, su domanda scritta di una parte o d'ufficio, interpreta o rettifica la sentenza.

Il rimedio dell'interpretazione è destinato in particolare a ovviare a una formulazione poco chiara, incompleta, ambigua o contraddittoria del dispositivo della sentenza emanata, come pure a una contraddizione tra i motivi della stessa e il dispositivo. I considerandi possono essere oggetto di una domanda d'interpretazione solo nella misura in cui sia impossibile determinare il senso del dispositivo senza l'ausilio dei motivi della decisione. Sono pertanto inammissibili le domande d'interpretazione volte a una modifica del contenuto delle sentenze, a un nuovo esame delle cause o a un riesame globale di sentenze passate in giudicato (ad esempio quanto alla loro conformità al diritto o alla loro pertinenza; sentenza 6F\_17/2023 del 4 ottobre 2023 consid. 2.1 con rinvii).

### **E. 4**

In concreto il dispositivo della sentenza del Tribunale federale 6B\_306/2019 del 22 maggio 2019, che dichiara inammissibile il ricorso di B.\_\_\_\_\_ e pone a carico di quest'ultimo le spese giudiziarie, è chiaro, completo, inequivocabile e non contraddittorio, e del resto l'istante non pretende il contrario. E nemmeno pretende sussistere una contraddizione tra le motivazioni e il dispositivo della sentenza. L'istante adduce un'incertezza " sulla portata

delle motivazioni " della citata sentenza " sulla sorte della decisione cantonale ", evidenziando la diversa valutazione quanto alla veste di parte di B.\_\_\_\_\_ nelle sedi cantonale e federale. Sennonché, l'interpretazione può vertere sul dispositivo e (eventualmente) le motivazioni di un'unica sentenza del Tribunale federale. Una contraddizione tra la motivazione della decisione (cantonale) impugnata con ricorso e quella della susseguente sentenza del Tribunale federale non può essere appianata con il rimedio dell'interpretazione giusta l' art. 129 cpv. 1 LTF (v. DTF 143 III 420 consid. 2.1 e 2.2). Con la sua domanda di interpretazione, l'istante tenta in realtà di rimettere in discussione la decisione cantonale che, a causa dell'inammissibilità dei ricorsi diretti contro la stessa (v. sentenze 6B\_306/2019 del 22 maggio 2019 e 6B\_304/2019 del 22 maggio 2019), è sfuggita a un esame da parte di questo Tribunale. Ciò che è però inammissibile nell'ambito del rimedio dell'interpretazione.

#### **E. 5**

Ne segue che la domanda d'interpretazione si rivela inammissibile.

L'evasione della domanda d'interpretazione rende priva di oggetto la contestuale istanza di sospensione degli effetti esecutivi della decisione cantonale.

Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico dell'istante ( art. 66 cpv. 1 LTF ).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.